

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VINOVO**

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA  
ELETTRICA AL SERVIZIO DELLE UTENZE DEL COMUNE DI VINOVO**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Vinovo, presso la sede municipale ubicata in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nell'ufficio del Segretario Generale.

AVANTI a me, Dr. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Vinovo, domiciliato per la carica presso il Comune di Vinovo, autorizzato alla stipula del presente atto, nonché ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI:

A. Da una parte il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VINOVO (C.F. 83000110433), nella sua qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ giusto decreto del Sindaco n. .... del \_\_\_\_\_, (qui di seguito anche solo "CLIENTE" o "STAZIONE APPALTANTE" o "COMMITTENTE").

B. Dall'altra parte: il sig. \_\_\_\_\_, nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ il quale interviene in questo Atto in qualità di \_\_\_\_\_ e, quindi, in nome e per conto dell'impresa ".....", codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. REA \_\_\_\_\_, (qui di seguito anche solo "FORNITORE" o "APPALTATORE" o "AGGIUDICATARIO").

(Comune di Vinovo e Fornitore di seguito indicati, congiuntamente, anche le "Parti" o, singolarmente, la "Parte")

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, con il quale PREMETTONO che:

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva avviata la procedura selettiva per l'affidamento

della fornitura di energia elettrica a servizio delle utenze del Comune di Vinovo - con la medesima determinazione veniva attribuito alla S.U.A di \_\_\_\_\_ lo svolgimento delle attività di gara secondo la procedura, le condizioni e le scelte riportate nel medesimo atto;

- con determinazione della S.U.A n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ venivano approvate le risultanze della gara aggiudicata alla \_\_\_\_ che otteneva il punteggio complessivo migliore in riferimento alle condizioni tecniche ed economiche espresse in sede di gara;

- con determinazione del Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Vinovo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ veniva preso atto delle risultanze della gara sopra detta come di seguito sintetizzate:

- la procedura di gara in oggetto prevedeva quale valore totale stimato per l'affidamento della fornitura n. 41 POD (per energia elettrica) per un consumo per anno di fornitura pari a 582.325 Kwh tot annuo.

- L'Operatore Economico ..... aggiudicatario dell'affidamento ha formulato il ribasso pari a \_\_\_\_\_% su uno spread di 3,96 euro/MWh PUN orario e si è impegnato a garantire un ribasso pari al -2% dato Consip mensile (dato variabile) riferito alla tabella Lotto 1 (Piemonte) per tutta la durata dell'appalto.

- la società si è impegnata, altresì, a mantenere i costi di commercializzazione e di vendita (CCV) inferiori a quelli fissati dall'ARERA;

Dato atto pertanto che la spesa complessiva di € ..... relativa al presente appalto viene finanziata mediante .....

TUTTO ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

## **ART. 1**

## **PREMESSE E OGGETTO DELL'APPALTO DI FORNITURA.**

### **IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO.**

1. Le Premesse sopra riportate e il Capitolato tecnico di gara con i relativi Allegati, pubblicato sul profilo del committente del Comune di Vinovo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e si intendono qui riportati, trascritti e approvati dalle Parti.

2. Il Comune di Vinovo intende affidare al Fornitore ....., che accetta senza riserve con la sottoscrizione del presente Contratto, l'appalto per la Fornitura di "Energia Elettrica", somministrato da un produttore o da un grossista di energia elettrica all'utilizzatore Comune di Vinovo, unitamente alla emissione di un Flusso elettronico Mensile fornito nelle modalità espresse nel presente Contratto e/o nel Capitolato.

3. Il criterio di aggiudicazione del Contratto per energia elettrica consiste nel maggior ribasso su uno *spread* di 3,96 euro/MWh PUN orario. In ogni caso, secondo quanto previsto dalla legge, è necessario garantire un ribasso superiore al -2% dato Consip mensile (dato variabile) riferito alla tabella Lotto 1 (Piemonte) per tutta la durata dell'appalto, pari a 12 mesi prorogabili per ulteriori 12, qualora tale facoltà sia ritenuta idonea e conveniente per l'ente affidante e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo.

La procedura di gara è stata aggiudicata alla società con un ribasso sullo *spread* pari a - \_\_\_%.

4. La ragione sociale, l'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di Energia Elettrica, relativa ai punti di prelievo e le caratteristiche accessorie richieste, sono riportate sinteticamente nei seguenti Allegati ai quali si rinvia:

· Allegato N. 1: n. **41 POD (per energia elettrica)** per un consumo, comprensivo dell'eventuale proroga, pari a 582.325 per anno di fornitura.

· Allegato N. 2: Offerta Economica del Fornitore.

5. Il Comune di Vinovo garantisce che i Punti di Prelievo indicati nell'Allegato n. 1 suindicato risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale, e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici.

6. L'affidamento della Fornitura e delle prestazioni avviene secondo le modalità e le previsioni e secondo quanto riportato nel presente Contratto e nei documenti a questo Allegati, in particolare l'Offerta Economica e il Capitolato tecnico di gara che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna.

7. L'affidamento della Fornitura e delle prestazioni è attribuito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dagli atti e documenti sopra elencati, ed è eseguito dal Fornitore in autonomia, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei beni e di quant'altro necessario per l'espletamento e l'esecuzione della Fornitura oggetto d'affidamento.

8. Posto che l'affidamento della Fornitura e delle prestazioni deve essere eseguito secondo le modalità esplicitate nel Capitolato tecnico di gara, nei documenti dallo stesso richiamati o allegati, nell'Offerta Economica e nel presente Contratto d'Appalto, in caso di discordanza fra le previsioni dei suddetti documenti, prevale la norma o l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, ovvero, in subordine, ove non vi sia una norma o l'interpretazione di maggiore favore per la Stazione Appaltante, la prevalenza sarà attribuita in base all'ordine nel quale sono individuati qui di seguito i suddetti documenti: a) Capitolato d'Oneri, b) ogni altro documento Allegato al Capitolato d'Oneri, c) Offerta Economica formulata dal Fornitore in procedura di gara.

9. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara di:

a) avere valutato tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari, anche di luogo, suscettibili di influire sull'affidamento della fornitura e delle prestazioni;

b) avere, quindi, preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la tipologia di prestazioni da eseguirsi durante il periodo di durata del Contratto, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento e di giudicare, pertanto, realizzabile e fattibile l'affidamento e remunerativa l'Offerta presentata.

10. Per quanto non previsto dal presente Contratto e dal Capitolato tecnico allegato, l'affidamento deve essere eseguito, altresì, con l'osservanza di quanto previsto dal Codice Civile, dai disposti applicabili del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e dai relativi atti attuativi, ove applicabili e richiamati, e dalle normative, nazionali e comunitarie e europee, ivi compresi i regolamenti locali, applicabili all'affidamento.

11. L'Aggiudicataria, sottoscrivendo il presente Contratto d'Appalto, attesta che quanto risulta dallo stesso Contratto, dal Capitolato d'Oneri e dagli altri documenti Allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'affidamento e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso e della Fornitura e delle prestazioni oggetto d'affidamento.

## **ART. 2**

### **CARATTERISTICHE DELLE UTENZE**

La tipologia delle singole utenze, la loro collocazione e il loro consumo singolo, utenze gestite dal Comune di Vinovo, e/o in uso al Comune di Vinovo, ed interessati dalla presente Fornitura sono quelle di cui agli Allegato n. 1 del Capitolato tecnico di gara.

### **ART. 3**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

1. Prima della data di attivazione della fornitura l'amministrazione dovrà comunicare al fornitore eventuali modifiche dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati qualora diversi da quelli individuati nell'allegato n. 1.
2. Il Comune di Vinovo rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è necessario comunicare la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
4. La durata della fornitura sarà di 12 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 12 mesi". Per la fornitura a "Prezzo Variabile" 12 mesi, con esclusivo riferimento alle utenze (Punti di Prelievo – PoD) che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), si precisa che la nuova fornitura potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.)
5. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al quantitativo stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito alle forniture e a prestare i servizi indicati nei presenti documenti di gara sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Contratto e nei relativi allegati.
6. Resta comunque inteso che il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi a partire dalla data di attivazione della fornitura.

7. Sarà facoltà dell'Amministrazione Contraente, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 12 (dodici) ulteriori mesi (per una durata complessiva massima del contratto di n. 48 mesi consecutivi). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, anche a mezzo PEC o mail.

Si richiama l'applicazione dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora il Committente abbia bisogno di tempo tecnico necessario per il completamento delle procedure di nuova gara di fornitura.

Resta inteso che, nel caso in cui il Comune di Vinovo eserciti la facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi al termine di questi ultimi, potrà comunque essere esercitata la proroga di cui all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 agli stessi prezzi e condizioni derivanti dalla revisione prezzi effettuata in occasione della prima proroga, qualora il Committente abbia bisogno di tempo tecnico necessario per il completamento delle procedure di nuova gara di fornitura.

In ogni caso, qualora venga disposta la proroga 12 mesi il compenso per la attività di brokeraggio energetico e di consulenza tecnico-giuridica svolte dalla Genko s.r.l., a carico del fornitore, sarà pari a ulteriori euro 5.200,00).

Nulla, invece, sarà dovuto qualora sia disposta la proroga di cui all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

8. Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, il Comune di Vinovo non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di switching passivo subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, la richiesta di attivazione, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'amministrazione e ad assisterla, ove possibile, nell'ottenimento dello svincolo. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dal Comune di Vinovo, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dalla Stazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nei documenti di gara, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a

darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'attivazione della fornitura.

10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente pena l'applicazione delle penali previste nel Contratto.

11. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.

12. La fatturazione deve essere obbligatoriamente elettronica, mensile e con allegato il dettaglio dei consumi di ciascun punto di prelievo.

13. Nell'ambito del presente Contratto non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).

14. Il Comune di Vinovo, prima della data di attivazione della fornitura, dichiara di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i.

15. In ogni caso, il fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno effettivo dal Comune di Vinovo in termini di energia elettrica e di potenza per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze in essere che dovessero essere attivate, nonché quelle non ancora in essere che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario dopo attivazione.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto e l'avvio effettivo della fornitura, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti direttamente dal fornitore o indirettamente da mutate condizioni di approvvigionamento o più in generale di mercato nelle quali il fornitore dovesse rimanere coinvolto, questi si impegna a corrispondere al Comune di Vinovo gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto del Comune di Vinovo al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 4**

##### **SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto del Comune di Vinovo, a stipulare e mantenere attivi per

tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti **saranno fatturati in modo trasparente** dal Fornitore a carico della Stazione Contraente.

## **ART. 5**

### **GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Tecnico, le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore al Comune di Vinovo, Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione-Stazione appaltante contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto nel Contratto.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore al Comune di Vinovo, non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio

distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

## **ART. 6**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Tecnico, i corrispettivi dovuti al Fornitore dal Comune di Vinovo per le forniture di energia elettrica sono calcolati per le forniture a:

1.1. Prezzo Variabile a 12 mesi sulla base,

A. per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 dello *spread* ( $\Psi^{VAR}$ ) offerto dal fornitore aggiudicatario espresso in Euro/MWh;

A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla terza cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);

B. per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* ( $\Psi^{VAR}$ ) offerto dal fornitore aggiudicatario espresso in Euro/MWh;

B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo.

2. L'Amministrazione Contraente s'impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.

3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento

della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;

- b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura (costi di trasporto); gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo  $C^{mor}$ ;
- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Le fatture devono essere obbligatoriamente elettroniche e mensili.

5. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata.

8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto, ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale, ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

## **ART. 7**

### **RIFERIMENTI DEL FORNITORE**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore deve mettere a disposizione del Comune di Vinovo, dalla data di attivazione del Contratto, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. richieste di informazioni circa il Contratto;
  - b. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - c. richieste relative allo stato di avvio della fornitura, nonché di attivazione di nuove utenze;
  - d. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
  - e. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. In fase di adempimenti per la stipula del Contratto, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail dedicato. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. [In fase di adempimenti per la stipula del Contratto il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti in anticipo o posticipo].

## **ART. 8**

### **VERIFICHE ISPETTIVE**

1. Durante tutta la durata del Contratto stipulato dal Comune di Vinovo, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il Comune di Vinovo potrà effettuare apposite verifiche ispettive. Per tale servizio è richiesto al fornitore il pagamento alla Soc. Genko s.r.l. di euro 5.200,00 (non comprensivi di proroga, pari a ulteriori Euro 5.200,00). La società aggiudicataria e fornitrice del servizio di energia e elettrica dovrà corrispondere tale importo alla società Genko s.r.l. entro trenta giorni dalla stipula del contratto con il Comune di Vinovo. In particolare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la Genko emetterà fattura di importo pari a euro 5.200,00 con scadenza a 30 giorni che l'operatore di impegna a pagare nei tempi indicati.

In caso di proroga del contratto di ulteriori 12 mesi, da disporsi a discrezionalità della stazione appaltante, il compenso per la attività di brokeraggio energetico e di consulenza tecnico-giuridica svolte dalla Genko s.r.l., a carico del fornitore, sarà pari a ulteriori euro 5.200,00. La società aggiudicataria e fornitrice del servizio di energia e elettrica dovrà corrispondere tale ulteriore importo alla società Genko s.r.l. entro trenta giorni dalla proroga del Contratto con il Comune di Vinovo. Anche in questo caso, contestualmente alla sottoscrizione della proroga, la Genko emetterà fattura di importo pari a euro 5.200,00 con scadenza a 30 giorni che l'operatore di impegna a pagare nei tempi indicati.

A tal fine l'art. 9 del Capitolato Tecnico si intende integralmente richiamato.

## **ART. 9**

### **NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Tecnico, la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte del Comune di Vinovo di una richiesta via mail o via pec, comprensiva delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui ad uno schema che sarà redatto dall'Amministrazione, da denominarsi presumibilmente *Nuove connessioni*.
2. Successivamente alla richiesta, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, l'Amministrazione è tenuta a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Il Comune di Vinovo ai fini del buon esito della suddetta connessione, è altresì tenuta ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili al Comune di Vinovo non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il Comune di Vinovo ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi, quindi con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste dall'Amministrazione contraente, via mail o via pec.
7. È facoltà del Comune di Vinovo richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito del medesimo Contratto.
8. Sono a carico del Comune di Vinovo tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre, il Comune di Vinovo è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.

## **ART. 10**

### **REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA**

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 12 del Capitolato Tecnico, la fatturazione deve essere obbligatoriamente elettronica, mensile e con allegato il dettaglio dei consumi di ciascun punto di prelievo.

2. La fatturazione mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:

Il report mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:

- PoD;
- Ragione Sociale;
- codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
- Indirizzo PoD;
- tipologia di utenza, tensione di consegna;
- consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il cosphi totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
- potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
- eventuale presenza di applicazione CTS;
- importo servizi di vendita;
- importo servizi di dispacciamento;
- imponibile;
- importo IVA.

## **ART. 11**

### **FLUSSO DATAMART**

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 13 del Capitolato Tecnico, il Fornitore s'impegna a fornire al Comune di Vinovo alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere

forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dal Comune di Vinovo.

L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dal Comune di Vinovo, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione saranno indicati dal Comune di Vinovo in un apposito schema che sarà all'uopo redatto.

## **ART. 14**

### **VOLTURE**

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 14 del Capitolato Tecnico, la richiesta di voltura avviene mediante invio da parte dell'Amministrazione di una richiesta via mail o via pec contenente le informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio che sarà indicato appositamente in uno schema redatto dal Comune di Vinovo.
2. Per poter effettuare una richiesta di voltura il Contratto deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nel medesimo Contratto.
3. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
4. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto originariamente previsto, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
5. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.

## **ART. 13**

### **AMMONTARE DEL CONTRATTO, DURATA DELLA FORNITURA, DECORRENZA E TERMINE CONTRATTUALE**

Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che l'importo totale presunto del presente contratto è pari ad € \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_/\_\_), risultante dall'applicazione ribasso pari a \_\_\_\_% su uno spread di ..... euro/MWh PUN orario e nonché dell'impegno a garantire un ribasso pari al -2% dato Consip mensile (dato variabile) riferito alla tabella Lotto 1 (Piemonte) per tutta la durata dell'appalto.

1. Il presente Contratto di Fornitura ha una durata di 12 mesi con inizio della Fornitura a decorrere dalle ore 0:00 del giorno .../.../... e sino alle ore 23:59 del giorno .../.../..., e si intende automaticamente concluso e terminato alla data di scadenza suindicata, senza la necessità, da parte del Comune di Vinovo, di comunicare per iscritto la relativa disdetta o avviso scritti, salvo l'esercizio della facoltà di proroga per mesi 12 e salva l'applicazione dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n.

36/2023. È, comunque, espressamente esclusa la tacita proroga o tacito rinnovo della durata dell'affidamento e della Fornitura oggetto d'affidamento.

2. Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il presente Contratto d'Appalto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte del Comune di Vinovo o suo avente causa.

#### **ART. 14**

##### **REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ**

1. Il Fornitore è tenuto ad effettuare tempestivamente e nei termini massimi previsti, a sua cura e spese, e tenendo informata Il Comune di Vinovo in persona del R.U.P. e D.E.C., tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni, comunque competenti, che la legge prevede in relazione ai Contratti di Fornitura di Energia Elettrica sul libero mercato, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze.

2. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di legge in materia di servizi elettrici.

#### **ART. 15**

##### **REGIME TRIBUTARIO**

1. Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'I.V.A. di legge, che è posta a carico del Cliente nella misura ed ipotesi di legge.

2. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, via PEC, ogni variazione al proprio regime Tributario.

3. Ciascuna Parte contraente si impegna a porre a disposizione dell'altra, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi Tributarî, nonché ai fini della deduzione e del rimborso di Tributi.

#### **ART. 16**

##### **GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DEL FORNITORE**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto d'Appalto e previsti nei documenti da questo richiamati e/o allegati, l'Aggiudicatario fornitore presta, mediante Polizza Fideiussoria, apposita Garanzia Definitiva ex art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed dell'art. 9 del disciplinare (relativo alla garanzia provvisoria), di importo pari a € ....., rilasciata dal

Fideiussore ..... con sede legale in ..... (.....), Via ..... n. ...., cap. ...., Nazione: ....., P.Iva n. ...., con i contenuti prescritti dalla Documentazione di Procedura in pubblicazione sul profilo del committente agli esordi della gara, da conservarsi agli atti della Stazione Appaltante.

2. Il Comune di Vinovo ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, così come ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto e dal Capitolato d'Oneri, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; può rivalersi sulla garanzia definitiva in ogni altra ipotesi di legge.

3. La garanzia definitiva deve permanere valida ed efficace fino a quando Il Comune di Vinovo non dispone la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della Fideiussione. Per quanto concerne le modalità di svincolo della garanzia definitiva, si fa integrale rinvio all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

4. La garanzia definitiva deve essere reintegrata dal Fornitore entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Vinovo qualora, in sede di esecuzione del presente Contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Vinovo ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto d'Appalto.

## **ART. 17**

### **SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.**

1. Il Subappalto è ammesso con le modalità stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. I pagamenti relativi alle Forniture rese dal Subappaltatore vengono effettuati dal Fornitore, che è obbligato a trasmettere per iscritto al Comune di Vinovo, ed in particolare al D.E.C. presso il Comune di Vinovo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle Fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia di legge effettuate. In difetto, il Comune di Vinovo può procedere alla sospensione dei pagamenti delle Fatture successive in favore del Fornitore; è salva ogni azione di legge.

3. È fatto espresso divieto al Fornitore di cessione, in tutto o in parte, del presente Contratto d'Appalto, a pena di nullità, ai sensi delle norme vigenti.

4. La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è disciplinata dal D.lgs. n. 36/2023.

## **ART. 18**

### **CONTROVERSIE TRA LE PARTI SUL CONTRATTO E SUOI DOCUMENTI ALLEGATI.**

1. Per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto di Fornitura e ai suoi documenti Allegati è competente, in via esclusiva, è il T.A.R. competente. Ogni documento “Allegato” al presente Contratto forma parte integrante dello stesso Contratto.

2. Il presente Contratto è modificato di diritto con le disposizioni, ove applicabili, che l’A.R.E.R.A. - ai sensi delle norme di legge vigenti - riterrà necessario inserire, e tali disposizioni ove applicabili e pertinenti, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Contratto.

3. Per il caso di controversie, il presente Contratto prevede l’individuazione ed elezione del domicilio presso le rispettive sedi legali delle Parti, come indicate in epigrafe al presente Contratto.

4. Tutte le eventuali controversie tra Il Comune di Vinovo e il Fornitore, tanto durante il corso della Fornitura, quanto al termine della stessa, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell’accordo bonario, ove applicabile ai Contratti di Fornitura, sono deferite in via esclusiva dall’Autorità Giudiziaria con esclusione della giurisdizione Arbitrale.

## **ART. 21**

### **PENALI VERSO IL FORNITORE. CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato Tecnico e senza esclusione alcuna di eventuali ulteriori conseguenze, anche risarcitorie, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Contratto, dal Capitolato e/o dalle norme vigenti, e fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettati i tempi, le condizioni e le previsioni di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato d’Oneri e di cui loro documenti Allegati, Il Comune di Vinovo, previa contestazione scritta degli addebiti, può applicare al Fornitore penalità secondo quanto qui di seguito riportato e riferito a ciascun punto di consegna dell’energia elettrica:

- € 500,00 (euro cinquecento/00): per ogni “giorno di ritardo” rispetto alla “data di attivazione” della Fornitura, ovvero rispetto al diverso termine concordato per iscritto dalle Parti, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al Fornitore;

2. Per ogni ulteriore inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal presente Contratto e dal Capitolato d’Oneri, non espressamente prevista nel precedente capoverso, può essere applicata dal Comune di Vinovo, verso il Fornitore, una penalità variabile da Euro 50,00

(euro cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

3. Ai fini dell'applicazione e contestazione delle penali, in tutte le ipotesi di inadempimento per "ritardo" della prestazione, deve considerarsi "ritardo" anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni e previsioni stabilite.

4. Le penali sono comunicate al Fornitore via PEC, secondo quanto infra previsto nel presente articolo. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo di Contratto, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, o ulteriori oneri, subiti e sostenuti dal Comune di Vinovo o suo avente causa a causa dei ritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

5. Il Comune di Vinovo contesta le infrazioni, omissioni, violazioni e/o inadempienze previste dal presente articolo e dal Capitolato d'Oneri, mediante mediante posta elettronica certificata. Il Fornitore può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, Il Comune di Vinovo comunica l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che Il Comune di Vinovo abbia dovuto sostenere per garantire la Fornitura e le attività oggetto d'affidamento in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, Il Comune di Vinovo procede all'applicazione delle penali.

6. In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni, omissioni, violazioni e/o inadempienze di cui al presente articolo, le penali possono essere raddoppiate. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

7. Le suddette inadempienze, mancanze, ritardi o vizi nella consegna e/o nell'esecuzione del presente Contratto, possono essere accertate dal Comune di Vinovo mediante il proprio personale (R.U.P. e D.E.C.) o mediante terzi soggetti autorizzati.

8. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'I.V.A. di legge, dell'intera fornitura. Superato tale limite, Il Comune di Vinovo si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese e costi al Fornitore, fermo restando il risarcimento del maggiore danno subito ai sensi del Codice Civile.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate, non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 22**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune di Vinovo ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

A. in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero di inadempienze ripetute rispetto agli obblighi contrattuali ed alle prescrizioni del presente Contratto e dei suoi documenti Allegati, da parte del Fornitore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto d'affidamento;

B. nell'ipotesi di segnalata violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui ai precedenti/successivi articoli, in aggiunta agli eventuali provvedimenti cautelativi ivi previsti;

C. quando il Fornitore non dia più corretta esecuzione alla Fornitura ad esso affidata col Contratto;

D. nei casi in cui il Fornitore incorra nei divieti di cui ai precedenti/successivi articoli (es. Subappalto non autorizzato, Cessione di tutto o parte del presente Contratto d'Appalto, etc.);

E. nel caso in cui le penalità superino complessivamente il 10 % (dieci per cento) dell'Importo contrattuale complessivo della fornitura di energia elettrica;

F. in caso di intervenuta presentazione di domanda di concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta del Fornitore; è fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti;

G. in caso di perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti di qualificazione chiesti, e indicati, in sede di procedura di gara nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;

H. qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli e la ditta appaltatrice non acconsenta ad una modifica rispetto alle nuove condizione economiche sopravvenute ai sensi e per gli effetti dell'art.1 c. 13 del D.L. n. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. n.135/2013, (corrispettivi inferiori almeno del 2% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA);

I. in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato d'Oneri o dalle norme vigenti.

2. Il consenso scritto del Comune di Vinovo per il prosieguo del rapporto contrattuale, è necessario in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del Fornitore, comunque ai sensi delle vigenti norme.

3. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Vinovo con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti per le prestazioni di Fornitura regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione del Contratto.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Il Comune di Vinovo non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima, e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Con la risoluzione del presente Contratto, il Comune di Vinovo, attesa la sua natura e il tipo di Servizi Pubblici erogati, è legittimata ad affidare a terzi la Fornitura, in danno del Fornitore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Vinovo al risarcimento dei maggiori danni subiti, e non esonerano il Fornitore dalle responsabilità, civili e penali, in cui esso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

## **ART. 23**

### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il Comune di Vinovo nella sua qualità di Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o pec, nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della Garanzia Definitiva ex art. 117 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed ex art. 18 del presente Contratto, eventualmente escussa, entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Vinovo o entro il diverso termine previsto dal Capitolato;
- b) nei casi di cui ai seguenti articoli del Contratto: Art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 27 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali);
- c) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato d'Oneri e dalla normativa vigente.

2. Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. In caso di risoluzione del Contratto, sia ai sensi del presente articolo che ai sensi di altri articoli del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin da ora, a fornire al Comune di Vinovo tutta la documentazione, le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di consentire al Comune di Vinovo, ove ritenuto dalla stessa, la continuità delle prestazioni oggetto d'affidamento, eventualmente anche tramite Terzi autorizzati.
4. Il Comune di Vinovo nella sua qualità di Stazione Appaltante, ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Fornitore sospenda e/o abbandoni l'esecuzione della Fornitura e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza giustificato motivo, accertato dalla Stazione Appaltante, per un periodo superiore a cinque (5) giorni naturali e consecutivi.
5. Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per le ipotesi ivi previste ed ove applicabile, Il Comune di Vinovo si riserva di interpellare progressivamente i Concorrenti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, avente codice identificativo di gara indicato in epigrafe al presente Contratto, risultanti dalla Graduatoria Finale di merito agli atti del Comune di Vinovo, al fine di stipulare ove possibile un nuovo Contratto per il completamento dell'affidamento della Fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di procedura di gara. Sono salve le disposizioni di legge.

## **ART. 24**

### **RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI DEL FORNITORE**

1. Fermo quanto previsto in materia di verifiche antimafia dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. In ogni caso, la Stazione Appaltante può risolvere il presente Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al Fornitore, il venire meno di

ogni altro requisito morale richiesto dall'artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o previsto da norme vigenti.

3. La Stazione Appaltante può risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 122, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

4. Per quanto sopra esposto, per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare, tempestivamente, al Comune di Vinovo, via pec, ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa, inclusi gli organismi tecnici, amministrativi e di controllo.

## **ART. 25**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto, s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di Contratto e di cui al Capitolato d'Oneri, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali emessi dal Fornitore, devono riportare il codice identificativo di gara (nel presente Contratto anche solo "CIG") attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in epigrafe al presente Contratto.

2. Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, indicato dal Fornitore con Nota assunta al prot. n. .... del ..../...../..... ed in particolare con dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 in data ...../...../..... a firma del suo ..... Signore ....., per l'accreditamento del corrispettivo contrattuale è il seguente: Istituto di Credito ....., con sede in ..... (.....), Via ....., n. ....., Italia, Codice I.B.A.N. ....., intestato alla società .....

3. Il Comune di Vinovo versa il corrispettivo, alle coordinate bancarie del conto corrente indicate dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con gli eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione scritta al Committente, via posta elettronica certificata, delle notizie dell'inadempimento della propria controparte e/o subcontraente, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

## **ART. 26**

### **RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna a manlevare Il Comune di Vinovo da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse, comunque, promossa nei suoi confronti, e per cause ad esso ascrivibili, in relazione alla Fornitura e alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Tale impegno include l'obbligo del Fornitore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni del Comune di Vinovo in relazione all'affidamento.

2. L'Affidamento viene eseguito a rischio e pericolo del Fornitore e, pertanto, Il Comune di Vinovo non è mai responsabile né verso il Fornitore stesso, né verso i terzi, per effetto della Fornitura e delle prestazioni oggetto di affidamento.

## **ART. 27**

### **INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.

2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è \_\_\_\_\_, in ogni caso come da suo Organigramma aziendale e/o altre Procedure aziendali in essere, mentre per il Fornitore è il Signore ....., nato a ..... (.....) il ...../...../....., C.F. ...., presso .....

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviano all'Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.

5. Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati dal Comune di Vinovo ai sensi del Regolamento U.E. n.

679/2016 (G.D.P.R.) e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.). I dati non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

6. I dati personali contenuti nel presente Contratto, e nei suoi documenti Allegati, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi, dai decreti e dai regolamenti vigenti.

## **ART. 28**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITA' E ANTICORRUZIONE**

Il contraente si obbliga a rispettare il Patto di integrità dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 06.07.2021

L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di quello del Comune di Vinovo, approvato con atto di Giunta comunale n. 398 del 01.12.2022 E S.M.I. pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché al rispetto del Piano di Prevenzione delle Corruzioni e della Trasparenza dell'Amministrazione – Sezione 2.3 del PIAO, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

## **ART. 29**

### **CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N. 165/01 (PANTOUFLAGE)**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano

esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

### **ART. 30**

#### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA**

1. Il Fornitore nell'esecuzione della Fornitura, nonché delle prestazioni e delle attività oggetto di affidamento e del presente Contratto, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché ad adottare, e a fare adottare, tutte le cautele necessarie a garantire la salvaguardia, l'incolumità e la sicurezza delle persone addette alla Fornitura e alle prestazioni e attività e dei Terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e/o privati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle norme vigenti.

### **ART. 31**

#### **MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIE**

1. Ogni modifica delle previsioni e disposizioni del presente Contratto e dei suoi documenti allegati è valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, ovvero dal Comune di Vinovo e il Fornitore, in persona di soggetto munito dei poteri di rappresentanza e di impegno.

2. Le modifiche al Contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente e sono preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile Unico del Progetto.

3. Il Fornitore non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, rispetto alle previsioni contrattuali. Sono, comunque, ammesse, e il Fornitore ha l'obbligo di eseguirle, tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal D.E.C. per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura del Contratto e delle prestazioni oggetto di Contratto, e non comportino a carico delle Parti maggiori oneri.

4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto, sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.

5. Pertanto, nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto dovessero risultare contrarie a

norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente Contratto.

6. In tal caso, le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente voluto, ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **ART. 32**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il presente Contratto non può essere ceduto dal Fornitore, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., cui si rinvia integralmente.
2. Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui al capoverso precedente è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito.
3. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **ART. 33**

### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA STAZIONE APPALTANTE. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**

1. Nel corso del periodo di durata del Contratto, il Fornitore deve trasmettere, comunicare e rendere noti per iscritto, alla Stazione Appaltante, al D.E.C. e al R.U.P., i dati e/o le informazioni previsti dal presente Contratto e dal Capitolato d'Oneri, a cui si rinvia integralmente. Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, sono liberamente utilizzabili dal Comune di Vinovo, senza alcuna autorizzazione preventiva.
2. Nel periodo di durata del Contratto, fatto comunque salvo quanto previsto dai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto, via pec, alla Committente, ed in particolare al D.E.C. e al R.U.P., ogni evento, atto e/o vicenda che incida:
  - A. sulla permanenza dei requisiti di qualificazione e di partecipazione alla procedura di gara in oggetto (previsti e/o richiamati nel Disciplinare di Gara) in capo al Fornitore medesimo;

B. sulla permanenza del possesso, da parte del Fornitore, di eventuali Certificazioni di Qualità chieste dalla Documentazione di Procedura.

3. È fatta salva, comunque, la facoltà del Comune di Vinovo e del R.U.P. di chiedere chiarimenti scritti e/o documenti relativi a vicende, situazioni o eventi occorsi al Fornitore e/o ai soggetti rientranti nella sua compagine, e resi noti, che è tenuto a fornirli e/o a trasmetterli al Comune di Vinovo, e al R.P., entro e non oltre cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine perentorio assegnato dallo stesso Comune di Vinovo e dal R.P.

4. Il Fornitore, durante il periodo di durata del Contratto, nonché al termine dello stesso, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi al Comune di Vinovo, ai suoi impianti e alle sue sedi e ai servizi pubblici da essa erogati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione della Fornitura e delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

5. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Il Comune di Vinovo ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare al Comune di Vinovo o a terzi.

6. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto.

7. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da enti terzi.

## **ART. 34**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Comune di Vinovo in qualità di Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto di Fornitura e/o di attività connesse, l'Aggiudicatario si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione o titolo, di materiali, beni e/o applicativi di cui Terzi abbiano ottenuto la privativa.

2. Il Comune di Vinovo è estranea a eventuali rapporti tra il Fornitore e titolari di brevetti e/o altre private.

3. L'Aggiudicatario assume, pertanto, l'obbligo di tenere indenne Il Comune di Vinovo da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché di tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione di brevetti, di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione della Fornitura.

#### **ART. 35**

##### **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .....

#### **ART. 36**

##### **MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il foro competente sarà quello di Macerata. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 37**

##### **FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE.**

1. Il presente Contratto d'Appalto è redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura del Segretario rogante, e le Parti sottoscrivono lo stesso Contratto con la Firma digitale.
2. Fermo comunque quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Contratto è soggetto ad I.V.A. per tutte le prestazioni di Fornitura, pertanto si prevede la registrazione in caso d'uso.
3. Le spese contrattuali, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

#### **ART. 38**

##### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

1. Il Fornitore è consapevole che i dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi adottati dall'A.N.A.C. (es. la Delibera A.N.A.C. n. 39 del 20/01/2016 e s.m.i., etc.), inerenti

l'affidamento della fornitura in oggetto e il Contratto d'Appalto, sono pubblicati sul sito web del Comune di Vinovo, \_\_\_\_\_ nella sezione "Società Trasparente", a cura di quest'ultima.

2 Il Fornitore prende atto, ed acconsente, che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico, e quanto offerto economicamente in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente della Committente.

### **ART. 39**

#### **DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE AL CONTRATTO. DICHIARAZIONI FINALI.**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'Appalto i seguenti documenti in originale:

- a) CAPITOLATO D'ONERI e ALLEGATI, sottoscritti dal Fornitore per accettazione;
- b) OFFERTA ECONOMICA formulata dal Fornitore in sede di procedura, datata ...../...../.....;
- c) PATTO D'INTEGRITA' DEL COMUNE DI VINOVO

3. Qualsiasi omissione e/o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto, da parte della Committente, non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti e/o alle facoltà ad essa spettanti, che si riserva, comunque, di fare valere nei limiti di legge.